



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

## **IL CAPO DIPARTIMENTO**

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ed in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, che dettava i criteri per il riconoscimento da parte degli Stati membri dei sistemi di qualità alimentare;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'articolo 16 che individua i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che gli Stati membri possono riconoscere nel rispetto dei criteri indicati;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (...);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1990;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

VISTO il D.P.R. del 14 febbraio 2012 n. 41, recante “*Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’Art. 2 decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*” e dall’art. 1 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicato sulla G.U. il 16 aprile ed in vigore dal 1 maggio 2012;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 recante “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015 n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’articolo 8, comma 2, lettera c), che istituisce il «Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» che dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale, e l’articolo 11, comma 2, che dispone l’adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla nuova articolazione delle competenze derivante dal medesimo decreto legislativo, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del sopra citato articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;

VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143 recante “*Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 marzo 2011, n. 4337 che regola il *Sistema di qualità nazionale zootecnica* riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (GURI n. 68 del 24 marzo 2011), e in particolare l’articolo 8, comma 3 che prevede che gli operatori, per favorire la gestione del SQN a cui aderiscono, possono costituirsi in consorzio riconosciuto dal Ministero ai sensi di apposito decreto che verrà emanato entro 6 (sei) mesi dal riconoscimento del primo sistema di qualità zootecnica;

VISTO il Decreto direttoriale n. 69728 del 16 ottobre 2015, con il quale è stato riconosciuto il primo disciplinare di produzione a valere sul *Sistema di qualità nazionale zootecnica* denominato “*Vitellone e/o Scottona ai cereali*”;

VISTO il Decreto dipartimentale n. 1770 del 28 aprile 2016 recante le modalità attuative del *Sistema di qualità nazionale zootecnica* di cui al disciplinare di produzione “*Vitellone e/o Scottona ai cereali*” riconosciuto con D.D. n. 69728 del 16 ottobre 2015;

VISTO il Decreto direttoriale 86902 del 22 novembre 2016 che adotta il piano di controllo tipo per il disciplinare di produzione “*Vitellone e/o Scottona ai cereali*”, concludendo con tale provvedimento il riconoscimento del primo sistema di qualità zootecnica;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

VISTO il Decreto direttoriale n. 86900 del 22 novembre 2016, con il quale è stato riconosciuto il disciplinare di produzione a valere sul Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia del “Fassone di Razza Piemontese”;

VISTO il Decreto direttoriale n. 15121 del 24 febbraio 2017 recante le modalità attuative del sistema di qualità nazionale zootecnica di cui al disciplinare di produzione “Fassone di Razza Piemontese” riconosciuto con D.D. n. 86900 del 22 novembre 2016;

VISTO il Decreto direttoriale n. 87974 del 5 dicembre 2017, con il quale è stato riconosciuto il disciplinare di produzione a valere sul Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia del “Uovo + Qualità ai cereali”;

VISTO il Decreto direttoriale n. 4230 del 22 gennaio 2018, con il quale è stato riconosciuto il disciplinare di produzione a valere sul *Sistema di qualità nazionale zootecnica* del “Bovino podolico al Pascolo”;

VISTO l’atto costitutivo del Consorzio, costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. del Codice civile in data 27 settembre 2017;

VISTA la richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DM 4 marzo 2011, n. 4337 inviata tramite PEC, il 7 novembre 2017, dal *Consorzio di promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica*, con sede in Legnaro (PD) via I° Maggio n. 7, denominato “Consorzio Sigillo Italiano”, e la nota integrativa datata 23 febbraio 2018 sui criteri di rappresentatività;

VISTO lo Statuto sociale del Consorzio che non ha scopo di lucro e che svolge la propria attività esclusivamente a vantaggio dei propri associati, prefiggendosi il miglioramento qualitativo, la valorizzazione e la promozione, anche all’estero, di tutti i prodotti certificati in base al *Sistema di qualità nazionale zootecnica* di cui al D.M. 4 marzo 2011, n. 4337;

CONSIDERATA la necessità di dare seguito alla previsione del comma 3, articolo 8 del succitato D.M. 4 marzo 2011, procedendo al riconoscimento del Consorzio costituito dagli operatori del primo regime di qualità alimentare, che ha presentata formale istanza di riconoscimento in data 7 novembre 2017;

CONSIDERATA l’opportunità di favorire la riduzione dei costi di gestione dei *sistemi di qualità nazionale zootecnia* attraverso il coordinamento delle azioni di valorizzazione e promozione dei sistemi di qualità nazionali zootecnica riconosciuti dal Ministero;

CONSIDERATO che lo statuto sociale del consorzio è pienamente conforme ai criteri delle norme comunitarie non impedendo l’accesso ad alcun produttore o operatore di filiera, oltre a prevedere meccanismi di democraticità, di giusta rappresentatività del voto, di assunzione delle decisioni, unitamente ai criteri di trasparenza e pubblicità delle decisioni assunte;

TENUTO CONTO che obiettivo primario del Consorzio è promuovere la partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità alimentare nazionale, rassicurando i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell’adesione a tali sistemi di qualità, accrescendo in tal modo il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

CONSIDERATA l'opportunità di dare piena attuazione agli indirizzi della politica agricola comune che supportano i regimi unionali o nazionali di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per la loro capacità di offrire al consumatore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione;

RITENUTO opportuno prevedere procedure semplificate onde evitare eccessivi oneri amministrativi in modo da assicurare ed agevolare l'adesione e la partecipazione dei soggetti interessati ai regimi di qualità riconosciuti o che saranno riconosciuti conformemente alle norme vigenti;

RITENUTO prioritario perseguire la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari in linea con la Direttiva del Ministro per l'anno 2018, intervenendo nel settore zootecnico con riferimento al prodotto non trasformato;

RITENUTO di dover indicare criteri di rappresentatività coerenti con la realtà produttiva di riferimento, nonché di indicare i requisiti minimi per il riconoscimento, le attività di verifica e la revoca del Consorzio;

CONSIDERATO che alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento il Consorzio di promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il *Sistema di qualità nazionale zootecnica* dimostra una rappresentatività prevalente nella compagine sociale dei produttori appartenenti alla fase primaria;

TENUTO CONTO che trattasi di riconoscimento di un Consorzio di recente costituzione e di *Sistemi di qualità nazionalizootecnici* in via di implementazione;

## **DECRETA**

### Articolo 1

#### *Riconoscimento del Consorzio di promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il Sistema di qualità nazionale zootecnica*

1. Il Consorzio di promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il Sistema di qualità nazionale zootecnica, denominato "Consorzio Sigillo Italiano", costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. del Codice civile in data 27 settembre 2017, con sede legale in Legnaro (PD), via I° Maggio n. 7, codice fiscale n. 05091770288, è riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D.M. 4 marzo 2011, n. 4337.
2. Il Consorzio svolge le funzioni di rappresentanza presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali degli operatori, singoli o associati ad organizzazioni dei produttori, associazioni, cooperative, nonché ai consorzi, purché dotati di personalità giuridica, che hanno chiesto la certificazione per uno o più dei sistemi di qualità nazionale zootecnica formalmente riconosciuti ai sensi del DM 4 marzo 2011, n. 4337 e che aderiscono al Consorzio direttamente o tramite una delle associazioni o organizzazioni già socie del Consorzio.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

3. Il Consorzio, per effetto del riconoscimento, può perseguire le seguenti finalità:
  - a) avanzare proposte di modifica del disciplinare di produzione svolgendo attività consultive relative al *Sistema di qualità nazionale zootecnica* rappresentata;
  - b) svolgere compiti collaborativi nell'applicazione del *Sistema di qualità nazionale zootecnica* rappresentata;
  - c) svolgere attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale del *Sistema di qualità nazionale zootecnica*, provvedendo alla raccolta di dati aggregati, anche su base territoriale, inerenti il numero dei soggetti certificati, il volume del prodotto certificato ed altre informazioni di carattere statistico;
  - d) svolgere attività finalizzate alla valorizzazione dei *Sistemi di qualità nazionale zootecnica* sotto il profilo tecnico dell'immagine, alla salvaguardia da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione o dei propri marchi collettivi;
  - e) svolgere, per conto dei soli associati, attività di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi del relativo *Sistema di qualità nazionale zootecnica*.
4. Il Consorzio, per effetto del riconoscimento, non può in nessun modo effettuare verifiche sull'attività svolta dagli organismi di controllo né può svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

## Articolo 2

### *Rappresentatività del Consorzio*

1. Il Consorzio, con riferimento a ciascun *Sistema di qualità nazionale zootecnica* approvato dal Ministero, per mantenere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 1 dovrà dimostrare, in fase di verifica del primo biennio di attività, i seguenti requisiti minimi di rappresentatività:
  - a) la propria compagine sociale deve annoverare almeno il 40 per cento dei produttori appartenenti alla fase primaria della filiera, siano essi soci singoli o associati a strutture associative;
  - b) la propria compagine sociale deve essere costituita da almeno il 51 per cento degli operatori certificati;
  - c) dimostrare che il 60 per cento della produzione certificata - come risultanti dagli elenchi e dai dati in possesso del Ministero - sia riconducibile ai propri associati.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Consorzio comunica formalmente il/i sistema/i di qualità nazionale zootecnica che il/i quale/i intende rappresentare e per il quale essere soggetto a verifica, inviando specifica delibera dell'assemblea.
3. Il Consorzio chiederà l'estensione della sua rappresentatività ad altri *Sistemi di qualità nazionale zootecnica* inviando specifica domanda ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto inviando specifica delibera dell'assemblea e documentazione atta a dimostrare i



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

requisiti di rappresentatività di cui al primo comma.

## Articolo 3 *Controllo democratico*

1. Il Consorzio dovrà avere nel proprio statuto clausole idonee affinché, nell'ambito di ciascun *Sistema di qualità nazionale zootecnica* rappresentato,:
  - a) i soci gestiscano il Consorzio secondo regole che ne garantiscono il controllo democratico e il controllo delle decisioni da esso prese;
  - b) a ciascun consorziato avente diritto sia assicurata l'espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nell'anno precedente la seduta dell'assemblea; tale ponderazione può essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi;
  - c) sia prevista la durata minima dell'adesione che non può essere inferiore a 1 anno;
  - d) siano previste le modalità di imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento del Consorzio nonché le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari e in caso di mancato pagamento dei contributi finanziari.

## Articolo 4 *Verifica dei requisiti*

1. Con riferimento a ciascun *Sistema di qualità nazionale zootecnica*, la verifica della permanenza dei requisiti del Consorzio è effettuata dal competente Ufficio del Ministero dopo il primo biennio in caso di primo riconoscimento e, successivamente, con cadenza almeno triennale.
2. Al termine del primo biennio di attività, il Consorzio di cui all'articolo 1 deve presentare all'Ufficio competente del Ministero una istanza di riconferma del riconoscimento, fornendo l'elenco dei soci, i dati sulla produzione certificata e copia dello Statuto e di eventuali regolamenti interni in vigore, relativamente a ciascun Sistema di qualità nazionale zootecnica rappresentato.
3. Il Consorzio redigerà annualmente una relazione, da inviare al competente Ufficio del Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno, unitamente all'elenco soci ed una copia del bilancio approvato dall'Assemblea consortile, con evidenziata l'attività svolta e gli obiettivi raggiunti.
4. In caso di verifica di non conformità dei requisiti, o di mancate comunicazioni di cui al comma 3 o a specifiche richieste del Ministero, il riconoscimento è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi; trascorsi i quali, sussistendo la non conformità degli stessi, il riconoscimento è revocato.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

## Art. 5

### *Clausola di salvaguardia*

1. Dalla applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Capo del Dipartimento

*Luca Bianchi*

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD*